

rebbe spiegare quelle parole *che esisteranno*; bisognerebbe dire *che esisteranno in surrogazione di quelli che esistevano prima*, perchè quelli che appartengono alla lista civile sono proprii della lista civile.

Dunque per conciliare ciò che desidera il deputato Jacquier coll'estimo che si farà all'occasione dell'inventario dei beni esistenti, bisognerebbe dire: *e di quelli che esisteranno in surrogazione di quelli che esistevano prima*.

JACQUIER. Il me semble que cette explication qu'on donne ne remplit pas le but de la loi relative à la liste civile.

Le changement des meubles qui se détériorent et se gâtent journellement doit être réservé exclusivement au Roi. Or dès le moment que les meubles se détériorent, ou bien lorsqu'ils sont sujets aux variations capricieuses de la mode, il est tout à fait naturel de laisser au Roi la faculté de les changer selon sa volonté; de là la nécessité de joindre à l'article 5 les mots: *qui existeront*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RICCI VINCENZO, relatore. Per chiarezza maggiore della relazione mi pare che l'idea del deputato Jacquier sarebbe di dire *i mobili esistenti, o che vi saranno surrogati*.

MELLANA. Accetto pienamente le spiegazioni date dal signor ministro. Egli ha detto che i mobili che venissero posti nei palazzi reali sono della lista civile; questa è cosa certa; ed è appunto perchè sono della lista civile che bisognerebbe dire che fanno parte d'essa, ancorchè non siano nel catalogo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che dovendo cessare la dotazione, i denari che per avventura esistessero in casa non appartenerebbero mai, come non appartengono ad altri, salvo agli eredi della persona a cui era assegnata la dotazione; così appartengono i mobili che ha comprato durante la sua vita, nè si può paragonare la successione di chi gode della lista civile con un usufruttuario.

FARINA P. Mi pare che se si adottasse l'emendamento che si è proposto, si verrebbe implicitamente ad adottare che bisognerà che lo Stato pensasse a rinnovare i mobili dei palazzi reali, il che certamente non entra nell'idea di nessuno.

Quando alla riconsegna di quel tale usufrutto che si costituisce colla lista civile si verificasse che i mobili non hanno più lo stesso valore, si avrà diritto ad un compenso in danari, perchè appunto in denaro sono stimati, senza che vi sia bisogno di dire che tutto quello che è in casa diventerà non dell'usufruttuario, ma della lista civile.

MELLANA. Colla teoria che vuol sostenere il signor ministro dell'interno ne verrebbe una triste conseguenza. Se non erro le spese annuali pel mantenimento dei palagi reali sono calcolate in 900,000 franchi. Ammettendo questa somma, per un regno di 40 anni, andiamo ad una somma che vale tutti gli stessi palagi reali. Ora io dico: potrebbe la Corona lasciar decadere questi palazzi, e sempre incassarsi questa somma, oppure potrebbero alla fine del regno gli eredi far constatare dei lavori fatti, e che lo Stato dovesse dare una seconda volta quei danari che ha dato per le riparazioni di questi luoghi reali; ammesso il principio che i mobili e le migliorie fatte dalla lista civile appartengono non a questa lista civile, la quale è imperitura, ma agli eredi, ne verrebbe la conseguenza che dando noi 900,000 lire per questa manutenzione, alla fine del regno lo Stato si troverebbe con un debito di più milioni; io quindi non posso accettare questa teoria, e sostengo quella emessa prima dallo stesso ministro, che diceva che tutto quello che in essa è aumentato è della lista civile.

NOVELLI. Io credo che questa questione non può essere

altrimenti giudicata che secondo le regole le quali sono ricevute in materia d'usufrutto. Il Re sostanzialmente non è che l'usufruttuario dei mobili e degli immobili che fanno parte della dotazione della Corona.

Ora tutti sanno che in quanto ai beni mobili che sono usufruttuati, l'usufruttuario deve goderne da buon padre di famiglia, e quindi restituirli in fine dell'usufrutto nello stato in cui si trovavano. In quanto poi agli immobili, se l'usufruttuario, durante l'usufrutto, ha fatto delle spese intorno ad essi, se queste spese sono fatte per la conservazione, esso ha compiuto il suo dovere; chè se egli ha migliorato lo stabile, non è da dirsi che abbia diritto a conseguire questi miglioramenti. Se poi accade che gravi spese straordinarie si abbiano a fare intorno allo stabile usufruito, allora la legge determina pure in qual modo queste spese straordinarie debbano essere sostenute. Credo che i diritti e gli obblighi dell'usufrutto riflettente la dotazione della Corona siano o debbano essere quelli stessi che reggono gli usufrutti in generale, e che determinano i diritti tra i privati. Conseguentemente io non credo che su questo punto ci sia luogo a discussione alcuna.

MOIA. Quello che ha detto ora l'onorevole deputato Novelli sulle norme generali che regolano gli usufrutti starebbe se si trattasse di una legge fatta; ma qui si tratta di una legge da farsi. Ed in questa legge si può benissimo stabilire una modificazione alle regole generali. L'emendamento proposto dal deputato Jacquier mi pare che sia perfettamente in armonia coll'articolo 5, e colla legge in generale.

L'articolo 5 dice: « Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione, tutte quelle variazioni per la loro conservazione e pel loro abbellimento. »

L'emendamento Jacquier ha per iscopo di applicare ai mobili quella stessa disposizione che si è adottata per gli immobili: nello stesso modo che il Re ha la facoltà di ampliare i fabbricati e di aggiungerne dei nuovi a quelli già esistenti, senza che questi sieno di sua proprietà, e che i suoi eredi possano ripetere nulla, così si tratterebbe di adottare la stessa regola per i beni mobigliari che il Re credesse di aggiungere per l'adornamento di questi palazzi. Mi pare dunque che questo emendamento, anche senza l'aggiunta proposta dal signor ministro dell'interno, sia consentaneo alla economia generale della legge, e si trovi in armonia coll'articolo 5. Io quindi voto per quell'emendamento.

RICCI VINCENZO, relatore. Nell'osservazione che intendeva di fare fui preceduto dal signor deputato Moia. Pare anche a me che l'usufrutto che avrà il Sovrano non debba essere qui limitato nuovamente da regole generali, perchè in questa stessa legge è determinato dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 6 riguarda le spese tutte per la conservazione dei beni tanto mobili quanto immobili di cui si compone questa dotazione, e dice che rimangono a carico della lista civile. In queste spese di conservazione c'è anche la sostituzione dei mobili.

L'articolo 5 poi indica che sono comprese anche le spese per gli abbellimenti, le quali io crederei che non sieno ripetibili dal successore.

PRESIDENTE. Credo opportuno far notare a quanti intendono prendere ancora la parola che la questione è unicamente sopra l'emendamento proposto dal signor Jacquier, il quale consiste nell'aggiungere a quelle parole: *effetti mobili d'ogni sorta esistenti*, queste altre: *e che esisteranno, o che verranno surrogati*.

JACQUIER. La discussion qui vient de s'élever sur ces mots *qui existeront* nous a conduits tout d'un trait sur les